

4/2025

Note e Studi

Le principali misure di aiuti di Stato autorizzate dalla Commissione e adottate dall'Italia nel 2024

Nel corso del 2024, le principali misure di aiuti adottate dallo Stato italiano si pongono in linea con gli obiettivi europei di lungo periodo di protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.

Con l'allontanarsi nel tempo degli effetti delle due crisi, quella conseguente alla pandemia e quella derivante dagli effetti della guerra in Ucraina, e con la scadenza delle sezioni del Quadro temporaneo di crisi e transizione maggiormente legate alla crisi che prevedevano le misure più semplici e immediate da applicare, l'impegno dello Stato italiano si è maggiormente concentrato su misure di importo più elevato volte ad agevolare la transizione verde e digitale.

Alcuni regimi di aiuti continuano a sfruttare le condizioni più favorevoli e semplificate previste dalle sezioni del Quadro temporaneo di crisi e transizione che sono ancora in vigore fino al 31 dicembre 2025. Sono state pertanto adottate misure di aiuto per agevolare la diffusione delle energie rinnovabili ai sensi della sezione 2.5 del Quadro, misure per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale sulla base della sezione 2.6 e misure a sostegno degli investimenti per la produzione di attrezzature, componenti e materie prime essenziali necessarie a promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette sulla base della sezione 2.8 del Quadro.

Alcune misure sono cofinanziate o interante finanziate dai fondi PNRR.

Alcuni regimi di aiuti adottati dall'Italia sono volti a sostenere l'aumento dell'uso e della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER). Il drastico aumento dell'uso e della produzione di FER è indispensabile per il raggiungimento da parte dell'Italia dell'obiettivo nazionale, fissato nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2019), del 39,4% del consumo finale lordo di elettricità da FER entro il 2030, nonché degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, lo Stato italiano ritiene necessario lo sviluppo di tutte le possibili soluzioni tecnologiche, non solo quelle più tradizionali, ma anche le più innovative. Le misure previste intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione relativi al Green Deal europeo aiutando a ridurre tanto la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di energia quanto l'impatto ambientale negativo legato alla produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili in termini di emissioni di gas serra.

Sono stati adottati, inoltre, due importanti aiuti ad hoc in favore della produzione di semiconduttori. Le misure rafforzano l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione in linea

con gli obiettivi europei della “bussola” digitale, aumentando la sicurezza dell’approvvigionamento in Europa e riducendo la dipendenza dalle importazioni di dispositivi di importanza fondamentale per la realizzazione della transizione digitale e verde.

In questo Note e studi sono analizzate le principali misure di aiuto adottate dallo Stato italiano nel corso 2024, escludendo le misure che riguardano il settore dell’agricoltura e della pesca. Sono altresì esclusi dall’analisi oggetto di questo documento tutti quegli aiuti di minore dimensione che non vanno notificati alla Commissione e non necessitano della sua autorizzazione, cioè gli aiuti de minimis e gli aiuti in esenzione.

1. Aiuti per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale

Allo scopo di accelerare la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, riducendo rapidamente la dipendenza dall’importazione di combustibili fossili, la sezione 2.6 del Quadro temporaneo di crisi e transizione¹ agevola il sostegno pubblico a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale, attraverso l’accelerazione delle misure di elettrificazione e di efficienza energetica nell’industria e l’introduzione di tecnologie che utilizzano l’idrogeno rinnovabile e l’idrogeno da produzione elettrolitica che soddisfi determinati requisiti.

Sono stati adottati ai sensi della sezione 2.6 del Quadro temporaneo di crisi e transizione, due regimi di aiuti di Stato italiani, che prevedono entrambi interventi a sostegno di due categorie di investimenti: investimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra e investimenti per la riduzione del consumo energetico. Secondo le autorità italiane, per l’attuazione del piano REPowerEU occorre ridurre la dipendenza dell’industria italiana dai combustibili fossili, per buona parte importati, e ridurre il consumo di energia nei processi di produzione industriale².

La prima misura, approvata dalla Commissione europea il 30 gennaio 2024 (SA. 107476), è un regime da 550 milioni di euro a sostegno di investimenti per l’uso dell’idrogeno nei processi industriali, finanziata mediante risorse assegnate al PNRR. La misura è rivolta alle imprese di ogni dimensione attive in diversi settori industriali, che

¹ Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (2023/C 101/03) e successive modifiche. Cfr. circolare Assonime n. 29/2023.

² Le autorità italiane spiegano che, a causa dei persistenti effetti della crisi e della significativa dipendenza dell’Italia dalle importazioni di energia, l’economia italiana sta attraversando bassi tassi di crescita e livelli di investimento generalmente deboli.

vanno dall'industria alimentare e tessile alla produzione di carta e prodotti cartacei, prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici e farmaceutici, prodotti in vetro e ceramica, cemento e metallo, microelettronica. L'aiuto è concesso nella forma di sovvenzioni dirette ed è volto a sostenere, per le imprese che dipendono dai combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima, investimenti che consentano di sostituire il metano e gli altri combustibili fossili con l'idrogeno rinnovabile, anche in combinazione con l'elettrificazione o con miglioramenti significativi dell'efficienza energetica nei processi industriali. L'aiuto è concesso sulla base della decisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la gestione della misura è affidata a Invitalia.

Costituiscono base giuridica nazionale della misura il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022 (articolo 11), di attuazione dell'Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate", della Missione 2, Componente 2 del PNRR, e il decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 254 del 15 marzo 2023 (come modificato dal decreto n. 326 dell'8 maggio 2023)³.

Il regime di aiuti costituisce una parte del sostegno erogato nell'ambito della misura di agevolazione "hard to abate". La parte restante degli aiuti, che si riferisce alla sub-linea dell'Investimento relativa a Ricerca e Sviluppo, è stata concessa sulla base del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)⁴.

Con riferimento, invece, all'Investimento 3.1 della medesima Missione 2, Componente 2 era stato già previsto nel 2023, sulla base dell'articolo 7 del decreto ministeriale 21/2022, un regime di aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)⁵.

La seconda misura adottata ai sensi della sezione 2.6 è un regime a sostegno degli investimenti nella decarbonizzazione dei processi di produzione industriale e

³ La misura sull'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate prevista dal PNRR è stata oggetto di una revisione a dicembre 2023, che ha ridotto l'importo finanziario da 2 a 1 miliardo di euro. Il miliardo escluso dal PNRR era destinato alla decarbonizzazione del ex-Ilva di Taranto (in particolare, le risorse erano destinate a DRI Italia S.p.A come soggetto attuatore del progetto per la produzione di Direct Reduced Iron - DRI). Il progetto per la sua complessità industriale, normativa e amministrativa era incompatibile con la scadenza del PNRR. Tale progetto è stato mantenuto, ma sarà finanziato con risorse nazionali sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 19/2024.

⁴ SA.107453 dell'11 maggio 2023. L'aiuto, essendo in esenzione, non è stato notificato alla Commissione europea.

⁵ SA. 106007 del 3 aprile 2023. Il regime di aiuti, da 450 milioni di euro, è finanziato con risorse PNRR ed erogato sotto forma di sovvenzioni dirette a copertura dei costi d'investimento, con un importo massimo di aiuto per progetto di 20 milioni di euro. La misura è stata adottata ai sensi della sezione 2.5.1 del Quadro temporaneo di crisi e transizione ("Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia").

nell'efficientamento energetico, approvato dalla Commissione europea il 12 luglio 2024 (SA. 109439), sulla base del quale l'aiuto può essere concesso attraverso due strumenti diversi, i contratti di sviluppo o il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, entrambi volti a incentivare investimenti nella protezione dell'ambiente, ma diversi nella forma, nel tipo e nell'importo dell'investimento, nonché nel settore beneficiario.

Il regime di aiuti, con una dotazione di 400 milioni di euro, è cofinanziato dalle risorse del PNRR⁶. Il soggetto concedente è il Ministero delle imprese e del made in Italy e Invitalia è il soggetto responsabile dell'amministrazione della misura.

La base giuridica, per quanto riguarda i contratti di sviluppo, è il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 14 settembre 2023, che prevede nuove e temporanee misure a sostegno degli investimenti previsti dalle sezioni 2.6 e 2.8 del Quadro temporaneo di crisi e transizione⁷. Per quanto riguarda il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, la base giuridica è il decreto interministeriale del 21 ottobre 2022, che attua la legge 234/2021 per quanto riguarda l'accesso al Fondo e il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT del 30 agosto 2023, che definisce le regole per gli investimenti previsti dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo⁸.

Gli aiuti concessi attraverso contratti di sviluppo assumono la forma di sovvenzioni dirette e/o prestiti agevolati e sono aperti a imprese di ogni dimensione e settore, ad eccezione del settore agricolo, della silvicoltura e della pesca, delle costruzioni, finanziario e assicurativo e immobiliare. Gli aiuti nell'ambito del Fondo per il sostegno della transizione industriale sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette e sono limitati alle imprese che operano principalmente nei settori minerario e manifatturiero.

Per essere ammissibile agli aiuti nell'ambito dei contratti di sviluppo, è richiesto un investimento minimo di 20 milioni. Per poter beneficiare degli aiuti nell'ambito del Fondo di sostegno alla transizione, i costi di investimento totali devono essere di taglia più piccola e compresi tra i 3 e i 20 milioni di euro.

⁶ Il programma è cofinanziato dalle risorse assegnate all'Investimento 7 "Sostegno al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e la resilienza delle filiere strategiche", sotto-investimento 7.1 del PNRR.

⁷ Lo strumento del contratto di sviluppo è stato previsto per il sostegno a grandi investimenti nell'industria, nel turismo e nella protezione dell'ambiente.

⁸ Il fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro a partire dal 2022, è stato istituito dalla legge n. 234/2021 allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

I due regimi di aiuti presentano alcune caratteristiche comuni, in linea con la sezione 2.6 del Quadro temporaneo, in particolare:

- per essere ammissibili all'aiuto i progetti devono determinare una riduzione di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività industriali che si avvalgono attualmente di combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima oppure una riduzione di almeno il 20% del consumo energetico rispetto alla situazione precedente l'aiuto;
- gli aiuti non possono superare 200 milioni di euro per impresa beneficiaria;
- gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2025 e l'impianto o l'attrezzatura da finanziare con l'investimento devono essere completati e pienamente operativi entro 36 mesi dalla data di concessione degli aiuti;
- gli aiuti possono essere concessi agli investimenti i cui lavori sono iniziati a partire dal 9 marzo 2023, ad eccezione degli investimenti ammissibili ai sensi del precedente Quadro temporaneo di crisi per i quali i lavori possono essere iniziati a partire dal 20 luglio 2022;
- per evitare indebite distorsioni della concorrenza, l'aiuto non può essere utilizzato per finanziare un aumento della capacità produttiva complessiva del beneficiario; pertanto, la misura può comportare solo aumenti di capacità limitati e residuali, derivanti da necessità tecniche, non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente;
- negli investimenti relativi all'idrogeno rinnovabile, per garantire la riduzione effettiva del 40% delle emissioni di gas a effetto serra, l'uso dell'idrogeno deve rappresentare almeno il 40% dell'input energetico totale dall'inizio della fase operativa dei progetti; almeno il 75% dell'input energetico totale entro il 2032 e il 100% entro il 2036.

2. Aiuti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

Con l'obiettivo di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, per promuovere la transizione a un'economia a zero emissioni nette, sono stati previsti due regimi di aiuti, uno con riferimento alle tecnologie mature (come l'eolico, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico) e adottato sulla base del Quadro temporaneo di crisi e transizione, e l'altro, con riferimento a tecnologie innovative, adottato ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia del 2022 (cd. disciplina

CEEAG)⁹. Entrambe le misure hanno come base giuridica nazionale il decreto legislativo n. 199/2021, di attuazione della direttiva 2018/2001 sull'energia rinnovabile.

2.1 Regime di aiuti in favore di fonti rinnovabili mature

È stato adottato ai sensi della sezione 2.5 del Quadro temporaneo di crisi e transizione un meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato (SA. 115179). La misura, che è stata approvata dalla Commissione europea il 17 dicembre 2024, prevede aiuti al funzionamento (ai sensi della sezione 2.5.2 TCTF) per gli impianti di eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione (cd. fonti FER), che si prevede immetteranno un totale di 17,65 GW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Nella sezione 2.5 del Quadro temporaneo la Commissione, alla luce dell'urgente necessità di garantire la rapida attuazione di progetti che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell'energia, ritiene giustificate, su base temporanea, alcune semplificazioni delle misure di sostegno per consentire l'attuazione del piano REPowerEU.

Lo Stato italiano considera la misura cruciale nell'ambito della riduzione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di energia, nonché per ridurre gli impatti ambientali negativi legati alla produzione di energia elettrica in termini di emissioni di gas serra. La misura è considerata, inoltre, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di energia rinnovabile per il 2030 (39,4% del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili) e degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050. La misura innova parzialmente il precedente meccanismo di supporto alle rinnovabili adottato dall'Italia dal 2019 al 2021¹⁰ per garantire un livello maggiore e più efficiente di integrazione di risorse energetiche rinnovabili. Gli aiuti sono considerati necessari perché, sebbene le tecnologie mirate comportino costi prossimi alla parità di mercato, le autorità italiane osservano che il valore attuale netto dei progetti di riferimento è ancora negativo e, pertanto, gli investitori non hanno ancora un sufficiente incentivo a intraprenderli.

⁹ Comunicazione della Commissione, *Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines* (CEEAG), 2022/C 80/01.

¹⁰ SA. 53347.

Il regime è stato adottato sulla base del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 (cd. FER X transitorio)¹¹ con validità massima al 31 dicembre 2025, in attuazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021¹².

Il regime di aiuto viene finanziato da un prelievo incluso nelle tariffe elettriche pagate dai consumatori finali, insistendo sugli oneri generali di sistema¹³.

La dotazione totale prevista per la misura, basata su stime dei prezzi di mercato, è di 9,7 miliardi, con una stima di costo annuale pari a 490 milioni; il sostegno netto effettivo può essere notevolmente inferiore in caso di prezzi di mercato superiori al previsto. L'aiuto è concesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e la gestione della misura è affidata al GSE.

Per la concessione degli aiuti a favore degli impianti con capacità superiore a 1 MW è prevista una procedura di gara trasparente e non discriminatoria, aperta dal GSE e suddivisa per tecnologia, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingent di potenza distinti per tecnologia, nella quale i beneficiari devono presentare un'offerta relativa alla tariffa incentivante necessaria per realizzare ogni singolo progetto.

L'aiuto è nella forma di pagamento variabile nell'ambito di un contratto bidirezionale per differenza per ogni kWh di energia elettrica prodotta e immessa nella rete¹⁴. La tariffa incentivante sarà versata per un periodo di 20 anni. Se i prezzi di mercato di riferimento sono inferiori al prezzo di esercizio aggiudicato, il beneficiario riceverà una compensazione per la differenza, mentre se i prezzi di mercato di riferimento sono superiori al prezzo di esercizio aggiudicato, il beneficiario trasferirà la differenza allo Stato. Il prezzo di esercizio degli impianti con potenza installata inferiore a 1 MW sarà determinato amministrativamente dall'ARERA.

¹¹ La decisione della Commissione è stata adottata sulla base dello schema di decreto; la misura è stata notificata dallo Stato italiano il 29 novembre 2024. Il decreto è stato poi adottato il 30 dicembre 2024 ed è entrato in vigore il 28 febbraio 2025.

¹² Il decreto legislativo definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, e contiene le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del PNRR in materia di energia da fonti rinnovabili conformemente al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

¹³ Più specificamente, gli oneri generali di sistema per il sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione (la "componente ASOS").

¹⁴ Per "contratto per differenza bidirezionale" si intende un contratto firmato tra un gestore di un impianto di produzione di energia e una controparte, solitamente un ente pubblico, che garantisce una tutela per quanto riguarda la remunerazione minima e un limite per quanto riguarda la remunerazione in eccesso. Il contratto è inteso a preservare gli incentivi affinché l'impianto di produzione di energia funzioni e partecipi in modo efficiente ai mercati dell'energia (nota 117 del Quadro temporaneo di crisi e transizione).

Per preservare gli incentivi di mercato, per gli impianti con capacità superiore a 1 MW, solo il 95% dell'elettricità prodotta da ciascun beneficiario è sostenuta dal contratto bidirezionale per differenza, mentre il restante 5% è esposto al rischio di mercato.

Gli impianti di piccola scala con una capacità installata inferiore a 200 kW possono optare per le tariffe di alimentazione.

L'importo totale dell'aiuto non può superare 30 milioni di euro per impresa e per progetto. Non sono ammissibili agli aiuti gli impianti che hanno iniziato i lavori prima della presentazione della domanda¹⁵. Per gli impianti con capacità inferiore a 1 MW, che accedono direttamente all'aiuto (senza presentazione di una domanda), è richiesta la presentazione di un avviso sull'avvio dei lavori.

Gli impianti devono essere completati ed essere operativi al massimo entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Tutti gli impianti, in applicazione della normativa ambientale, devono garantire il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo".

2.2 Regime di aiuti in favore di fonti energetiche rinnovabili innovative

È stato approvato dalla Commissione europea il 4 giugno 2024 un regime di aiuti a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il periodo 2024-2028, mediante l'utilizzo tecnologie innovative o non ancora mature (SA. 105880). La misura prevede il sostegno a centrali per la produzione di energia geotermica, energia eolica offshore (galleggiante o fissa), solare termodinamico, solare galleggiante (offshore o su acque interne), energia delle maree, del moto ondoso e altre fonti marine, biogas e biomassa (FER II).

La Commissione ha ritenuto compatibile la misura sulla base dell'articolo 107, par. 3, lett. c) del TFUE (che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni) e della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell'ambiente e dell'energia 2022 (CEEAG)¹⁶.

¹⁵ La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi presenta domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali, l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività ha già avuto luogo. Qualora il beneficiario dia inizio all'attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non saranno, in linea di principio, considerati compatibili con il mercato interno (comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, 2022/C 80/01, disciplina CEEAG).

¹⁶ 2022/C 80/01.

Per raggiungere gli sfidanti obiettivi del 2030¹⁷, secondo lo Stato italiano, è necessario impiegare tutte le possibili soluzioni tecnologiche, comprese quelle più innovative, attualmente più lontane dalla competitività, come quelle coperte dal regime in questione. L'obiettivo non può essere raggiunto concentrandosi esclusivamente sulla crescita di tecnologie più mature o tradizionali, ma richiede il pieno sfruttamento del potenziale di crescita di tutte le soluzioni. Senza aiuti, queste tecnologie, sebbene abbiano il potenziale per apportare un contributo importante alla tutela ambientale e alla decarbonizzazione profonda nel lungo termine, non sarebbero economicamente sostenibili e i progetti di riferimento non verrebbero realizzati, perché la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante l'utilizzo di tecnologie innovative, nelle attuali condizioni di mercato, non è sufficientemente redditizia da coprire i costi di investimento e operativi.

La base giuridica nazionale è costituita dal decreto legislativo n. 199/2021, di attuazione della direttiva 2018/2001 sull'energia rinnovabile, e dal decreto ministeriale di attuazione (decreto del Ministero dell'ambiente 19 giugno 2024 – decreto FER II). L'autorità concedente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'autorità che attua la misura è il GSE.

Il regime di aiuti contribuirà, inoltre, al raggiungimento dell'obiettivo stabilito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano nell'ambito della Riforma 1, "Semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili onshore e offshore e nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga di durata e ammissibilità degli attuali regimi di sostegno" nell'ambito della Missione 2, Componente 2¹⁸.

L'importo totale degli aiuti è stimato in 35,3 miliardi per l'intera durata del regime, con un importo annuale di 1,85 miliardi. La disciplina rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2028 e verrà finanziata mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali. A seconda della tecnologia, il termine per l'entrata in funzione delle centrali varia da 31 a 60 mesi.

I beneficiari degli aiuti vengono selezionati mediante procedure di gara competitiva indette dal GSE, nel periodo 2024-2028, nell'ambito delle quali la capacità di produzione

¹⁷ La misura è volta a sostenere gli obiettivi strategici dell'UE, come il Green Deal europeo e il piano RePowerEU. Il regime di aiuti è conforme alla Direttiva sulle Energie Rinnovabili e, in particolare, ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, nonché ad altri aspetti applicabili della normativa UE vigente.

¹⁸ Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile).

di energia viene messa a disposizione periodicamente. Il regime prevede procedure di selezione diverse, a seconda della tecnologia, nelle quali i potenziali beneficiari presentano un'offerta relativa alla tariffa incentivante necessaria per la realizzazione di ogni singolo progetto, indicando la riduzione percentuale offerta rispetto alla tariffa di riferimento applicabile al progetto che intendono realizzare.

Le specificità delle singole fonti energetiche e delle tecnologie previste impongono la necessità di prevedere distinte procedure competitive per la selezione dei progetti ammissibili. Si tratta, infatti, di tecnologie con caratteristiche molto diverse in termini di livello di innovazione, costi, maturità tecnologica e tempi di sviluppo. Pertanto, le autorità italiane hanno identificato diversi progetti di riferimento sulla base dei quali hanno fissato tariffe di riferimento, tenendo conto dei principali costi di investimento e di funzionamento, e dei ricavi.

L'aiuto è nella forma di contratto bidirezionale per ogni kWh di energia elettrica prodotta e immessa in rete. Quando il prezzo di riferimento è inferiore al prezzo di esercizio, i beneficiari avranno diritto a ricevere pagamenti pari alla differenza tra i due prezzi. Quando il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio, i beneficiari dovranno invece versare la differenza alle autorità italiane.

Per gli impianti di dimensioni più ridotte, di potenza non superiore a 300 kW (200 kW a partire dal 1° gennaio 2026), i beneficiari ricevono direttamente dal GSE la tariffa incentivante derivante dalla loro offerta, in forma di tariffa omnicomprensiva, ma possono chiedere di ricevere l'aiuto nella forma di tariffe di alimentazione (FIT) che corrispondono ai prezzi di riferimento.

3. Aiuti a sostegno di investimenti in attrezzature necessarie per promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette

È stato adottato ai sensi della sezione 2.8 del Quadro temporaneo di crisi e transizione il regime di aiuti a sostegno degli investimenti per la produzione di attrezzature necessarie a promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, conformemente al piano industriale del Green Deal, approvato dalla Commissione europea l'8 marzo 2024 (SA. 112546).

La sezione 2.8 del Quadro temporaneo consente agli Stati membri di adottare regimi semplificati di aiuti agli investimenti per la produzione di attrezzature e impianti strategici necessari per la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette nei settori chiave

per i quali vi è una minaccia di dirottamento dei nuovi investimenti in paesi terzi al di fuori dell'Europa. Si tratta di misure di aiuto nei settori oggetto di specifici interventi di politica industriale a sostegno dello sviluppo di tecnologie pulite che la Commissione europea ha promosso, in particolare con il *Net Zero Industry Act* e il *Critical Raw Material Act*, in risposta agli interventi di politica industriale varati dagli Stati Uniti con l'*Inflation Reduction Act* (IRA). Il sostegno deve essere limitato a una data percentuale dei costi di investimento, stabilita secondo l'ubicazione dell'investimento e le dimensioni del beneficiario e prevedendo il massimo sostegno possibile per le PMI e per le imprese situate in regioni svantaggiate così da tenere debitamente conto degli obiettivi di coesione.

La misura italiana riguarda progetti di investimento per la produzione di attrezzature come batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, strumenti per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio; per la produzione di componenti essenziali progettate e principalmente utilizzate come fattori di produzione diretti per la fabbricazione di tali attrezzature o per la produzione delle relative materie prime essenziali necessarie per la loro fabbricazione. Beneficiarie della misura sono PMI e grandi imprese di tutti i settori, ad eccezione dei settori dell'agricoltura, silvicoltura, pesca, delle costruzioni, del settore finanziario, assicurativo e immobiliare.

La misura, di importo pari a 1,1 miliardi di euro, è cofinanziata attraverso risorse del PNRR ed assume la forma di sovvenzioni dirette. La base giuridica nazionale è il decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 9 dicembre 2014 sui contratti di sviluppo, come modificato dal decreto del 14 settembre 2023. L'autorità concedente l'aiuto è il MIMIT e la misura è amministrata da Invitalia.

L'investimento può essere portato avanti da una singola impresa o da un'impresa proponente e altre imprese partecipanti, fino a un massimo di cinque imprese per progetto. I lavori relativi al piano di investimento devono iniziare solo dopo la presentazione della domanda di aiuto¹⁹ e l'investimento deve essere completato in 36 mesi.

I costi ammissibili totali di ciascun progetto di investimento devono essere superiori a 20 milioni di euro. Nel caso di progetti attuati da più imprese, i costi ammissibili sostenuti

¹⁹ Per "avvio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione dell'investimento o il primo impegno concreto a ordinare attrezzature o un altro impegno che renda l'investimento irreversibile, a seconda di quale evento si verifichi per primo. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori, come l'ottenimento di permessi e la conduzione di studi di fattibilità preliminari, non sono considerati come avvio dei lavori.

dall'impresa proponente devono essere superiori a 10 milioni di euro, mentre i costi ammissibili di ciascuna impresa partecipante devono superare 1,5 milioni di euro.

L'intensità di aiuto non può essere superiore al 15% dei costi ammissibili e l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 150 milioni per impresa in Italia. Tuttavia, in linea con quanto previsto dalla sezione 2.8 QT, le percentuali dei costi e gli importi nominali variano in base all'ubicazione dell'investimento e alle dimensioni del beneficiario, con un sostegno maggiore per le imprese situate in regioni svantaggiate e per le PMI. Infatti, il regime prevede che per gli investimenti nelle zone assistite individuate come "zone c" nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 20% dei costi ammissibili e l'importo dell'aiuto può arrivare a 200 milioni per impresa; per gli investimenti nelle "zone a", l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 35% dei costi ammissibili e l'importo complessivo dell'aiuto fino a 350 milioni per impresa²⁰.

Per gli investimenti effettuati da piccole e medie imprese è prevista un'ulteriore maggiorazione delle intensità di aiuto, rispettivamente di 20 punti e di 10 punti percentuali.

L'aiuto può essere concesso entro il 31 dicembre 2025. Dopo il completamento dell'investimento, i beneficiari degli aiuti devono mantenere gli investimenti nella zona interessata per almeno cinque anni (tre anni per le PMI): una clausola anti-delocalizzazione sempre più tipica nei contratti di sviluppo.

4. Aiuti ad hoc a favore della produzione di semiconduttori

Nel 2024 sono state adottate dallo Stato italiano anche due importanti aiuti ad hoc in favore di specifiche imprese per la produzione di semiconduttori. Entrambe le misure si pongono in linea con gli obiettivi stabiliti dall'*European Chips Act*²¹ e intendono rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la sovranità digitale dell'Europa

²⁰ Sono "zone assistite", sulla base della definizione di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale, le zone tendenzialmente svantaggiate all'interno dell'UE (zone c) e quelle più svantaggiate in termini di sviluppo economico che hanno un PIL pro capite inferiore o pari al 75% della media UE-27 (zone a). Le "zone c" individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 sono alcune specifiche zone di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Le "zone a" sono Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

²¹ Comunicazione della Commissione, Una normativa sui chip per l'Europa, 8 febbraio 2022 (COM/2022/45 final). Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip).

nelle tecnologie dei semiconduttori, allo scopo di interrompere l'eccessiva dipendenza dalle importazioni di dispositivi particolarmente rilevanti per gli obiettivi europei di transizione verde e digitale.

Il primo aiuto, approvato dalla Commissione europea il 31 maggio 2024, è stato adottato in favore di STMicroelectronics per la **costruzione e la gestione a Catania di un impianto integrato di produzione di microchip per dispositivi di potenza in carburo di silicio** da 200 millimetri di diametro (SiC)²². L'impianto integrato, che è il primo di questo tipo in Europa, coprirà tutte le fasi di fabbricazione, dalla materia prima ai dispositivi finiti (transistor di potenza e moduli di potenza).

L'aiuto è concesso nella forma di sovvenzione diretta di circa 2 miliardi di euro, a sostegno dell'investimento totale dell'impresa di 5 miliardi di euro (SA.107594).

La tecnologia dell'impianto è completamente nuova. Il progetto si basa su tecnologie che sono state e saranno sviluppate nell'ambito di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la ricerca e l'innovazione nella microelettronica approvati dalla Commissione a dicembre 2018 e a giugno 2023²³.

La base giuridica nazionale è l'articolo 23 del decreto-legge n. 17/2022, come modificato dalla legge n. 34/2022, che fornisce le risorse finanziarie a sostegno di nuovi investimenti nel settore della microelettronica²⁴. L'autorità concedente è il MIMIT. Il completamento del progetto è previsto per dicembre 2032.

La misura è stata ritenuta compatibile sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, che consente di considerare compatibili gli aiuti che facilitano lo sviluppo di certe attività economiche o certe regioni economiche, alla luce della comunicazione Chips Act, non esistendo specifiche linee guida al riguardo. Il progetto sviluppa, inoltre, una forza lavoro altamente qualificata e consente lo sviluppo di un'attività economica in Sicilia, area ammissibile agli aiuti a finalità regionale, rispondendo così anche ad obiettivi di coesione.

²² Il SiC è un materiale composito utilizzato per produrre wafer che fungono da base per microchip specifici utilizzati in dispositivi di potenza ad alte prestazioni, come nei veicoli elettrici, nelle stazioni di ricarica rapida, nelle energie rinnovabili e in altre applicazioni industriali.

²³ Nella decisione di approvazione dell'aiuto, la Commissione sottolinea che il progetto, sebbene si basi su tecnologie sviluppate sulla base dei due IPCEI, si differenzia da questi ultimi, che riguardano soprattutto i costi di investimento relativi a ricerca e sviluppo. Essendo progetti completamente separati, sono stati evitati doppi finanziamenti.

²⁴ I successivi atti attuativi della misura includono il DPCM 27 ottobre 2023, sulle condizioni di accesso alle risorse finanziarie e il decreto attuativo del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'11 aprile 2024.

A fronte della concessione dell'aiuto, l'impresa STMicroelectronics ha assunto una serie di impegni, quali garantire che il progetto abbia un chiaro impatto positivo con effetti di ricaduta sulla filiera dei semiconduttori dell'UE al di là della singola impresa beneficiaria e dell'Italia; contribuire allo sviluppo della prossima generazione della tecnologia basata sul carburo di silicio da 200 mm, nonché a una tabella di marcia tecnologica per i moduli in carburo di silicio nell'UE; rispettare gli ordini prioritari in caso di carenza di approvvigionamento in linea con l'*European Chips Act* e garantire che il progetto non sarà soggetto all'applicazione extraterritoriale di obblighi di servizio pubblico imposti da un paese terzo; sviluppare e attuare attività di formazione per aumentare il bacino di forza lavoro qualificata e competente.

Un altro aiuto ad hoc è stato adottato dall'Italia a favore di Silicon Box, azienda incorporata a Singapore, per la **creazione di un nuovo impianto di confezionamento avanzato e di collaudo di semiconduttori** a Novara²⁵.

La misura, approvata dalla Commissione europea il 18 dicembre 2024 (SA. 113264) risponde all'esigenza di assicurare capacità di produzione di servizi di confezionamento avanzato (*packaging e advanced backend*) e collaudo di semiconduttori (*chiplet*) all'interno dell'Europa, anche allo scopo di evitare di dover dipendere eccessivamente dalle importazioni da paesi al di fuori dell'Europa.

L'aiuto, nella forma di sovvenzione diretta, ha un importo di circa 1,3 miliardi di euro, a fronte di un investimento totale dell'impresa di 3,2 miliardi. Il nuovo impianto gestirà le principali fasi di fabbricazione di semiconduttori, cioè l'assemblaggio, il confezionamento e il collaudo, con una tecnologia molto avanzata²⁶. Si tratta del primo impianto di confezionamento avanzato di *chiplet* in Europa in grado di integrare ed interconnettere in modo modulare microchip con funzioni diverse per costruire sistemi complessi con svariate applicazioni. Si prevede che l'impianto funzionerà a piena capacità nel 2033.

Come la precedente, anche questa misura è stata valutata dalla Commissione europea sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, alla luce dei principi enunciati nella comunicazione relativa alla normativa sui chip per l'Europa.

A fronte della concessione dell'aiuto l'impresa ha assunto alcuni impegni, in particolare: di condividere con lo Stato italiano gli eventuali profitti che dovessero superare le

²⁵ Il confezionamento avanzato consente l'integrazione di diversi chip, spesso con funzioni diverse, in un'unica confezione, e di creare un modulo multi-chip o "chiplet", consentendo a quest'ultimo di funzionare come un unico chip, offrendo in tal modo migliori prestazioni ed efficienza energetica (cfr. comunicato stampa della Commissione europea 18 dicembre 2024). Il testo della decisione della Commissione non è stato ancora pubblicato.

²⁶ Il confezionamento integra i chiplet in pannelli anziché in wafer, unitamente a tecniche di integrazione 3D.

previsioni attuali; di attuare gli ordini classificati come prioritari per la produzione in Europa in caso di problemi di approvvigionamento; di garantire che il progetto abbia un impatto più ampio con effetti positivi sulla catena di valore dei semiconduttori dell'Unione; di contribuire allo sviluppo della prossima generazione di tecnologie di confezionamento avanzato nell'UE; di sviluppare programmi di istruzione e formazione per aumentare il bacino di forza lavoro qualificata.

5. Importanti progetti di comune interesse europeo

Nel 2024 sono stati approvati due IPCEI a cui partecipa l'Italia: sono il terzo e il quarto progetto di comune interesse europeo nella catena di valore dell'idrogeno²⁷.

Il progetto "IPCEI Hydrogen Hy2Infra", approvato dalla Commissione europea il 15 febbraio 2024, prevede il sostegno a investimenti infrastrutturali e a impianti lungo un'ampia parte della catena del valore dell'idrogeno, che intende aumentare la fornitura di idrogeno rinnovabile, riducendo la dipendenza dal gas naturale²⁸. Al progetto partecipano sette Stati membri – Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia – che forniranno fino a 6,9 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, che dovrebbero sbloccare 5,4 miliardi di euro di investimenti privati. Nell'ambito di questo IPCEI, 32 imprese con attività in uno o più Stati membri, comprese cinque PMI, parteciperanno a 33 progetti²⁹.

Il progetto prevede, in particolare: il sostegno alla diffusione di elettrolizzatori su larga scala per 3,2 GW per produrre idrogeno rinnovabile; la realizzazione di condotte di trasporto e distribuzione dell'idrogeno nuove e riconvertite per circa 2.700 km; lo sviluppo di impianti di stoccaggio dell'idrogeno su larga scala; la costruzione di terminali di movimentazione e delle relative infrastrutture portuali per vettori di idrogeno organico liquido.

Il progetto, "IPCEI Hydrogen Mobility and Transport - Hy2Move" è stato approvato dalla Commissione il 28 maggio 2024 a sostegno della ricerca, dell'innovazione e della prima

²⁷ I precedenti IPCEI sono "Hy2Tech" (approvato il 15 luglio 2022), incentrato sullo sviluppo di tecnologie dell'idrogeno per gli utenti finali, e "Hy2Use" (approvato il 21 settembre 2022), incentrato sulle applicazioni dell'idrogeno nel settore industriale.

²⁸ SA. 102815.

²⁹ Le imprese italiane partecipanti al progetto sono: Energie Salentine (società di progetto i cui azionisti sono EN.IT e Green Value s.p.a. ed è una società esperta nella realizzazione e strutturazione di investimenti nei settori ambientale ed energetico); Puglia Green Hydrogen Valley s.r.l. (società di progetto partecipata da Edison, Sosteneo Energy Transition Fund –società dell'ecosistema Generali Investments– e SAIPEM) e SNAM.

applicazione industriale nella catena del valore dell'idrogeno nel settore della mobilità e dei trasporti³⁰. Il progetto è volto a contribuire all'obiettivo dell'UE di ridurre del 90% le emissioni dei settori della mobilità e dei trasporti per consentire all'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Promuovendo l'uso dell'idrogeno come combustibile, il progetto contribuisce a conseguire anche gli obiettivi del Green Deal europeo, della Strategia europea per l'idrogeno e della Strategia per la mobilità smart e sostenibile. Il progetto coinvolge sette Stati membri – Estonia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna – che forniranno fino a 1,4 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, che dovrebbero sbloccare ulteriori 3,3 miliardi di investimenti privati. Nell'ambito dell'IPCEI è prevista la realizzazione di tredici progetti da parte di undici imprese con attività in uno o più Stati membri, comprese piccole e medie imprese e start-up³¹.

I tredici progetti inclusi nell'IPCEI mirano a sviluppare tecnologie e processi che vanno oltre la tecnologia attuale e consentiranno importanti miglioramenti, in particolare nei settori della mobilità e delle applicazioni dei trasporti, delle celle di combustibile per i veicoli, dello stoccaggio dell'idrogeno a bordo e della generazione di idrogeno per l'uso nella mobilità e nei trasporti.

I progetti, comportando notevoli rischi tecnologici e finanziari, richiedono necessariamente il sostegno pubblico per incentivare le imprese a realizzare gli investimenti. Il completamento degli IPCEI nella catena dell'idrogeno è complessivamente previsto entro il 2031, con tempistiche variabili in funzione dei singoli progetti e delle imprese coinvolte.

L'Italia partecipa, infine, a un altro IPCEI approvato il 28 maggio 2024, a sostegno della ricerca, dell'innovazione e della prima diffusione industriale di prodotti sanitari, nonché di processi di produzione innovativi di prodotti farmaceutici. Al progetto, denominato "IPCEI Med4Cure", partecipano sei Stati membri – Belgio, Francia, Ungheria, Italia, Slovacchia e Spagna – che forniranno fino a 1 miliardo di euro di finanziamenti pubblici, con l'obiettivo di sbloccare ulteriori 5,9 miliardi di euro di investimenti privati. Sono previsti 14 progetti altamente innovativi che saranno portati avanti da 13 imprese con attività in uno o più Stati membri, tra cui nove PMI³².

³⁰ SA. 104453.

³¹ L'unica impresa italiana coinvolta nel progetto è UFI Hydrogen s.r.l., una NewCo del Gruppo UFI Filters specializzata nello sviluppo di tecnologie innovative sulla catena del valore dell'idrogeno verde.

³² SA. 105085.

Considerazioni conclusive

Nel 2024 lo Stato italiano ha notificato alla Commissione europea alcune importanti misure di aiuto. Rispetto alla parcellizzazione di aiuti di importo limitato che ha caratterizzato gli anni precedenti, dettata dall'esigenza di tamponare con strumenti semplici e rapidi gli effetti prodotti dalle crisi causate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, nel 2024 gli aiuti attivati dal Governo italiano appaiono più consistenti e più mirati. Pur rimanendo assai significativo il supporto alle fonti di energia rinnovabili, le iniziative legislative europee, quali il *Net-Zero Industry Act* e il *Chips Act* hanno certamente spinto le autorità italiane a sostenere progetti di natura industriale nei settori dei semiconduttori e della produzione di beni e attrezzature funzionali alla decarbonizzazione e alla riduzione dei consumi energetici.

Sebbene abbiano un orizzonte temporale limitato, le sezioni ancora in vigore del Quadro temporaneo hanno comunque consentito di usufruire di condizioni più favorevoli e semplificate nell'erogazione degli aiuti per il sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili, alla decarbonizzazione dei processi di produzione industriale e agli investimenti in attrezzature strategiche per l'azzeramento delle emissioni nette.

Molto interessanti appaiono gli aiuti ad hoc che sono stati adottati nel settore dei semiconduttori, comparto strategico nel quale i progetti sostenuti dall'Italia hanno una portata che va al di là dei confini nazionali e, in linea con gli obiettivi del *Chips Act*, sono volti al rafforzamento dell'autonomia strategica dell'industria europea dei microchip con un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori in Europa, che consente di iniziare a ridurre l'importante dipendenza dalle forniture di paesi terzi che rimane soprattutto concentrata nei nodi tecnologici più avanzati. I progetti sono in grado di avere notevoli ricadute positive sul futuro dei principali settori industriali europei, in particolare dell'industria automobilistica.

Un ruolo fondamentale nel sostegno alle tecnologie innovative viene svolto dagli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI). I due progetti nella catena del valore dell'idrogeno a cui partecipa l'Italia, approvati nel 2024, sono tecnologicamente molto avanzati e consentono di colmare i fallimenti del mercato in ambiti in cui, a causa dei rischi elevati, sono assenti iniziative private a sostegno dell'innovazione.

Tra le misure che non sono state oggetto di analisi in questo Note e studi, in quanto non notificate alla Commissione europea, un ruolo importante hanno comunque avuto nel 2024 le garanzie concesse dal Fondo Centrale di garanzia per le PMI. Tali garanzie,

tranne una piccola parte che è stata concessa fino a giugno 2024 ai sensi del Quadro temporaneo di crisi e transizione, sono state erogate in regime de minimis (la parte maggiore) o sulla base del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)³³.

Tutte queste iniziative, sicuramente virtuose, non sembrano tuttavia ancora sufficienti al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei della transizione verde e digitale e della sovranità tecnologica dell'UE, la realizzazione dei quali richiede ingenti finanziamenti pubblici e privati. Sotto questo profilo potrebbero immaginarsi – integrando l'utilizzo (assai dispendioso) delle sovvenzioni dirette finora perseguito – forme di incentivazione maggiormente basate sulla garanzia pubblica a valere su strumenti finanziari (non solo prestiti ma anche strumenti partecipativi) tesi a sostenere importanti progetti di transizione verde e digitale con un effetto di *crowd in* del settore bancario e finanziario. Con specifico riferimento al *Chips Act*, la Corte dei conti europea, nel valutare in che modo la politica industriale dell'UE abbia sostenuto il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'industria europea dei microchip, ha rilevato che, nonostante i progressi compiuti, è molto improbabile che possa essere conseguito l'ambizioso obiettivo del decennio digitale (il cd. *Digital Compass*), di raddoppiare la propria quota di mercato globale nei semiconduttori al 20%. Questo perché il successo della strategia dipende in larga misura dall'azione degli Stati membri e dagli investimenti del settore privato³⁴.

In considerazione delle differenti capacità fiscali degli Stati membri e della conseguente difformità nell'ampiezza e nell'entità degli interventi adottati a livello nazionale – difformità che rischiano di frammentare il mercato unico – per promuovere l'innovazione industriale in linea con gli ambiziosi obiettivi di politica industriale dell'Unione, appaiono sempre più necessari strumenti di incentivazione centralizzati e finanziati a livello europeo. Come suggerito dal Rapporto Draghi, occorre un potenziamento dello strumento degli IPCEI, che consenta di concedere aiuti per progetti transfrontalieri, comprese le infrastrutture industriali, e altri beni/imprese comuni che consentano di creare partenariati pubblico-privati tra la Commissione, gli Stati membri interessati e le imprese³⁵. Come suggerito da Assonime, si potrebbero immaginare proprio su questo tipo di progetti e partenariati, nell'ambito della riforma degli IPCEI, forme di finanziamento tripartito che prevedano l'attivazione di un triplice

³³ Rispetto al totale dei finanziamenti accolti nel 2024 (42,5 mld di euro), l'84,8% (36,1 mld) è stato garantito sulla base del regime de minimis con un finanziato medio pari a 169,4 mila; l'8,6% (3,7 mld) ai sensi del regime di esenzione con un finanziato medio pari a 420,4 mila e il restante 6,5% (2,8 mld) a valere sulla Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi e transizione (misura operativa da aprile a giugno 2024) per un finanziato medio pari a 387,1 mila (cfr. Fondo di garanzia, Report 31 dicembre 2024).

³⁴ Corte dei Conti europea, Relazione speciale 12/2025, La strategia dell'UE in materia di microchip.

³⁵ The future of European competitiveness, settembre 2024.

contributo finanziario congiunto da parte di fondi europei, fondi nazionali e dei promotori privati³⁶.

³⁶ Quaderno Assonime – Verso una politica industriale europea: ragioni, prospettive e strumenti, 10 luglio 2023.